IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **268**

DI DATA: **08/08/2023**

OGGETTO:

ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI GRAFICA AD ORE PER LE ESIGENZE DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE
CIG Z303B95592

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

☑ impegno 1107/2023

☐ accertamento

Firmato digitalmente da ELENA POTOCCO

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI

- l'art. 3, comma 1, lettera d) dello Statuto dell'Ente a norma del quale Area Science Park, nel perseguire le proprie finalità, "svolge attività di comunicazione, diffusione e promozione dei risultati della propria attività di ricerca e innovazione, evidenziandone l'impatto economico e sociale nel Paese e favorendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 di data 21.12.2022, con la quale veniva adottato il Piano Triennale di Attività 2023-2025 che fornisce, tra le altre, indicazioni sulle attività di Comunicazione;

CONSIDERATO che l'Ente, nell'ambito delle iniziative di promozione e comunicazione programmate per l'anno in corso ed esposte nel Piano di Comunicazione 2023 approvato con Deliberazione n. 14 del Consiglio di Amministrazione di data 28.02.2023, deve implementare la propria strategia di comunicazione su tutti i canali disponibili;

CONSIDERATA la necessità di sopperire ad un'assenza temporanea del personale dedicato alle attività di progettazione e realizzazione grafica e allestimenti, stimata in almeno 6 mesi, per soddisfare le numerose esigenze di grafica programmate e/o emergenti all'interno dell'Ente;

VISTA la necessità di garantire continuità alle attività di comunicazione, in linea con l'immagine coordinata già sviluppata per sostenere la notorietà e la riconoscibilità dell'Ente;

RITENUTO di attivare un servizio di grafica ad ore scalabile ed eventualmente rinnovabile (150 ore) per rispondere alle necessità di comunicazione dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000 euro, IVA esclusa, applicabile al caso di specie in ragione dell'invio delle richieste di preventivo di offerta avvenuto in epoca antecedente al 30 giugno 2023;
- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 1, commi 449 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito all'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00;
- l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dispone "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";
- l'art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019,

n. 159, con cui si prevede che ai beni e ai servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO:

- che il servizio della procedura in oggetto è funzionalmente destinato ad attività di ricerca e rientra pertanto nella disciplina di esenzione di cui alle norme sopra citate;
- che, in ogni caso, non sussistono convenzioni Consip attive per servizi comparabili a quelli oggetto della presente disposizione;

PRESO ATTO che:

- a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta basato sul miglior prezzo orario ai seguenti soggetti:
 - Giulio Dambrosi ditta individuale, Scala Santa 9, 34135 Trieste TS, P. IVA 01302280324;
 - La Furia Studio di Laura Gorlato, Località Aurisina Cave 44/B - 34011 - Duino Aurisina TS, P. IVA 01268950324;
 - 830 Design di Sergio De Luca, Via dei Mille 120, 88046 Lamezia Terme, P. IVA 02827580800;
- tutti i soggetti sono risultati in possesso di esperienze professionali adeguate al servizio richiesto;

DATO ATTO che:

- sono pervenuti all' Amministrazione tre preventivi di offerta;
- il miglior preventivo risulta essere quello dell'impresa 830 Design di Sergio De Luca, che ha offerto il prezzo orario minore, pari a euro 40,00 IVA esclusa e ad euro 48,80 IVA compresa, per un importo totale di euro 6.000,00 IVA esclusa, pari ad euro 7.320,00 IVA inclusa, per il servizio di progettazione e realizzazione grafica (150 ore);

RITENUTO:

- di non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) esercitando la facoltà prevista dall'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, stante il miglioramento del prezzo di aggiudicazione formulato dall'impresa 830 Design di Sergio De Luca;
- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del servizio di servizio di grafica ad ore scalabile ed eventualmente rinnovabile (150 ore) sopra indicato all'impresa 830 Design di Sergio De Luca, alle condizioni di cui al preventivo di offerta di data 05 luglio 2023, n. prot. 3439;
- di approvare la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, che viene sottoscritto in pendenza delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con apposita clausola risolutiva espressa;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 e all'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché

l'impresa 830 Design di Sergio De Luca non è stata affidataria dell'appalto immediatamente precedente, rientrante nello stesso settore oggetto del presente affidamento;

DATO ATTO:

- che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n. Z303B95592;
- che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giada Cadei, Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Direzione Generale dell'Ente;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di euro 7.320,00 IVA inclusa sul capitolo 313, codice progetto 99062, del Bilancio di Previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che sono state completate con esito regolare tutte le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 84 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente, emanato con Determinazione del Presidente di data 29 gennaio 2021, n. 3;

RICHIAMATO l'articolo 25 dello Statuto dell'Ente che definisce le competenze del Direttore Generale;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del servizio di servizio di grafica ad ore scalabile ed eventualmente rinnovabile (150 ore) sopra indicato all'impresa 830 Design di Sergio De Luca, alle condizioni di cui al preventivo di offerta di data 05 luglio 2023, n. prot. 3439;
- di approvare la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, che viene sottoscritto in pendenza delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con apposita clausola risolutiva espressa;
- di impegnare l'importo totale di euro 7.320,00 IVA inclusa sul capitolo 313, codice progetto 99062, del Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale.

Il Direttore Generale
dott.ssa A

Anna Sirica
08.08.2023
14:23:10
GMT+01:00

ALLEGATI: PROPOSTA CONTRATTUALE

Spett. le

830 Design di Sergio De Luca
via dei Mille, 120
88046 - Lamezia Terme (CZ)
C.F. DLCSGV76D05H224N
P.IVA 02827580800

Via PEC: sergio.deluca@pec.net

Prot. DGE/SER/23/46/PEC

Trieste, 19 luglio 2023

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA PER AREA SCIENCE PARK - CIG Z303B95592**.

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI GRAFICA AD ORE SCALABILE PER AREA SCIENCE PARK

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dalla sottoscritta dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) dello Statuto dell'Ente Area Science Park, nel perseguire le proprie finalità, "svolge attività di comunicazione, diffusione e promozione dei risultati della propria attività di ricerca e innovazione, evidenziandone l'impatto economico e sociale nel Paese e favorendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte";
2. il Piano Triennale di Attività 2023-2025, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 21.12.2022, n. 100, fornisce, tra le altre, indicazioni sulle attività di Comunicazione;
3. sulla base delle necessità segnalate da parte dell'Ufficio Comunicazione e Direzione Generale di sopperire ad un'assenza temporanea del personale dedicato alle attività di progettazione e realizzazione grafica e allestimenti e di garantire continuità alle attività di comunicazione, in linea con l'immagine coordinata già sviluppata per sostenere la notorietà e la riconoscibilità dell'Ente, Area Science Park ha avviato una procedura per l'affidamento di un servizio di grafica per Area Science Park;
4. con disposizione del Direttore Generale n. ___ di data __/08/2023, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, il servizio di grafica per Area Science Park all'impresa 830 Design di Sergio De Luca (di seguito denominata Appaltatore);
5. sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'Appaltatore, al cui esito regolare la presente proposta è risolutivamente condizionata ai sensi del successivo articolo 14 bis;
6. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione del preventivo;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo di offerta di data **05 luglio 2023, n. prot. 3439** dell'Appaltatore.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
d) Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto ha per oggetto l'attività di grafica ricorrente da fornire attraverso un pacchetto base di n. 150 (centocinquanta) ore, utilizzabile a scalare, fino ad esaurimento del numero di ore previsto nel pacchetto, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività di competenza dell'Ufficio Comunicazione svolte a favore dell'Amministrazione: a) ideazione e disegno di visual e grafiche sulla base di immagine coordinata già impostata: impostazione e impaginazione leaflet, schede descrittive, report; realizzazione di infografiche da inserire in report, leaflet o schede; realizzazione copertine report; b) progettazione e realizzazione di prodotti grafici multimediali: realizzazione layout e immagini per singole iniziative e declinazione nei vari formati web (sito, newsletter, etc.) e per profili social (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc.); realizzazione di immagini/banner per sito istituzionale dell'Ente sulla base di template preimpostati in Adobe Indesign; c) sviluppo di elementi di immagine coordinata a favore dell'Ente e/o per singoli progetti e iniziative: realizzazione di template grafici per: presentazioni, agenda evento, locandina/programma evento, attestati di partecipazione, report, carta intestata attraverso l'utilizzo dei programmi Office (powerpoint, word) relativi a singoli progetti o iniziative; impaginazione di biglietti da visita per il personale dell'Ente attraverso l'utilizzo di template preimpostati in Adobe Illustrator; personalizzazione grafica di stationery con immagine coordinata dell'Ente (quaderni o altro materiale destinato alla stampa); personalizzazione grafica per materiali evento: poster, layout per rollup, totem, backdrop; d) creazione e disegno di loghi e brand image: disegno di loghi, logotipi e realizzazione di eventuale manuale d'uso del marchio.
2. Si precisa che le attività di cui alla lettera d) è meno frequente/ricorrente nella gestione annuale delle attività di comunicazione.
3. I lavori a stampa prevedono il coordinamento con il fornitore individuato dall'Ente, la richiesta/verifica di eventuali prove di stampa, la trasmissione dei file nelle modalità richieste dal fornitore.

ART. 3 – MODALITÀ DI RACCORDO CON IL COMMITTENTE

1. All'avvio del servizio, l'Amministrazione organizzerà degli incontri preliminari per condividere e coordinare prassi ed esperienze pregresse, compresi i manuali di corporate identity ed i layout attualmente in uso.

2. Nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto, l'Ufficio Comunicazione contatterà l'Appaltatore tramite messaggio di posta elettronica contenente la descrizione dell'attività da svolgere, nonché di tutti gli elementi a corredo, anche relativi a lavori svolti in precedenza, richiedendo, altresì, una stima delle tempistiche necessarie per l'esecuzione dei servizi assegnati e l'indicazione del termine di conclusione del servizio richiesto.
3. L'Appaltatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta, comunicherà, a mezzo posta elettronica, le tempistiche necessarie e l'impegno orario per l'esecuzione del servizio, nonché il termine di ultimazione dello stesso.
4. L'Amministrazione valuterà tali tempistiche, sulle base delle indicazioni ricevute, stabilendo il termine di consegna del servizio richiesto. Previa richiesta motivata da parte dell'Appaltatore potrà essere concessa una proroga dei tempi di consegna previsti.
5. È prevista la possibilità di svolgere incontri in videoconferenza tramite piattaforme dedicate al fine di condividere l'impostazione del lavoro ed i risultati attesi. Per le attività più complesse, inoltre, saranno previsti incontri intermedi di valutazione dell'avanzamento dei lavori e per la discussione di eventuali modifiche in corso d'opera.
6. Ove necessario per tutta durata del servizio in oggetto, ulteriori comunicazioni ed eventuali aggiornamenti avverranno via telefono, tramite messaggio di posta elettronica o in videoconferenza; saranno anche possibili incontri presso la sede dell'Amministrazione. Si precisa che non si darà luogo a rimborsi per le spese di trasferta.
7. Nel caso di richiesta di sopralluoghi (es. in occasioni di eventi), questi verranno considerati come lavoro svolto in termini di tempo tenendo conto del tempo necessario per spostarsi dalla sede di lavoro a quella del sopralluogo e viceversa, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

ART. 4 – DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata pari a n. 12 (dodici) mesi, salvo l'esaurimento del budget in via anticipata rispetto alla scadenza.
2. In caso di precoce esaurimento del plafond, l'Amministrazione si riserva di estendere il contratto alle medesime condizioni offerte, per sopperire alle necessità dell'organizzazione nei termini massimi del 50% dell'importo previsto.
3. Qualora alla data di scadenza indicata non sia stato esaurito il numero di ore stimato (150), l'Amministrazione si riserva di differire il termine finale di esecuzione del servizio.
5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
6. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in euro 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa, pari ad euro 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00) IVA compresa, corrispondente ad un pacchetto base di n. 150 (centocinquanta) ore di attività di grafica, scalabile e ad esaurimento.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici: **CIG Z303B95592** e la descrizione del servizio erogato, per punti descrittivi e con riferimento agli orari impiegati nei consuntivi via via inviati.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento verrà corrisposto mensilmente all'Appaltatore, su presentazione della relativa fattura. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità. Si rinvia al preventivo presentato dall'Appaltatore, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il referente dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto è la dott.ssa Giada Cadei, Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Direzione Generale dell'Ente.

ART. 7 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (incluso fax e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 8 – DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore riconosce fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'Amministrazione, ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., in riferimento ai file prodotti durante l'esecuzione del servizio in oggetto sarà esclusiva titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico e di ogni altro diritto di immagine, esercitabile senza limitazioni di tempo e di luogo, nel cui ambito riterrà di utilizzarla.
2. Per file prodotti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono oltre ai file esecutivi, anche i file di progetto e le bozze di produzione.
3. Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che l'Amministrazione possa aver fornito all'impresa con riferimento all'oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 9 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

ART. 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG ZE73A8AECB**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 12 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 14 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 BIS – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Area Science Park, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del Codice Civile e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC all'appaltatore della fornitura, potrà risolvere di diritto il contratto, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo al medesimo appaltatore.

ART. 15 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giada Cadei, Responsabile dell'Ufficio Comunicazione

Direzione Generale dell'Ente. Non è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione dell'importo dell'appalto oggetto di affidamento.

ART. 18 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento e dal Patto di Integrità approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 19 – FORO DI COMPETENZA

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 20 – SPESE E IMPOSTE

1. Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore Generale

dott.ssa Anna Sirica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI:

- Preventivo di offerta dell'appaltatore del 05 luglio 2023, n. prot. 3439